

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6674 del 28/12/2022
Oggetto	Occupazione di area del demanio idrico rampa carrabile e manufatto di scarico addossati all'argine destro del fiume Po di Volano - risvolta di Cona, via Comacchio, 761 -765 località Cona in Comune di Ferrara Proc. Cod.: FE01T0016 Richiedente: Pirani Lina
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6991 del 27/12/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventotto DICEMBRE 2022 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Occupazione di area del demanio idrico rampa carrabile e manufatto di scarico addossata all'argine destro del fiume Po di Volano - risvolta di Cona, via Comacchio, 761 -765 località Cona in Comune di Ferrara

Proc. Cod.: FE01T0016

Richiedente: Pirani Lina

LA RESPONSABILE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;

- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 102/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019 prorogato a partire dal 14.10.2022 fino al 31.12.2022 con Deliberazione DDG n. 120 del 29.09.2022;
- la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpa Emilia-Romagna;

PRESO ATTO della domanda registrata il 17/07/2019 al PG/2019/113034 da parte della proprietaria Sig^{ra} Pirani Lina, c.f.PRNLNI34P62D548N, nata a Ferrara (FE) il 22/09/1934 residente a Ferrara (FE) in via Comacchio, 769 ha richiesto il rinnovo della concessione per l'occupazione di area demaniale ad uso rampa carrabile e scarico acque depurate in dx Po di Volano - risvolta di Cona località Cona comune di Ferrara, individuata catastalmente al foglio 235 mappale 3 (di proprietà) e di fronte al mappale 4 (di proprietà);

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 73 del 18/03/2020 senza che nei trenta giorni successivi validi considerando il periodo di sospensione stabilito dai provvedimenti legati all'emergenza epidemiologica COVID-19 siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Comune di Ferrara del 03/03/2020, registrato al prot. n. PG/2020/36324 del 05/03/2020;

- l'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Ferrara, con prot. n. PG/2020/48468 del 31/03/2020 ha trasmesso la determinazione n. 835 del 28/03/2020 contenente il disciplinare tecnico;

- che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

RITENUTO:

– di quantificare il canone dovuto, ai sensi dell'art. 20 della l.r. 7/2004 e s.m.i. e della d.G.R. 913/2019, in € 269,75 per l'annualità 2022 per l'occupazione di area per rampa carrabile e manufatto di scarico ed il deposito cauzionale pari ad € 275,00 versato in data 19/07/2007;

VERIFICATO che:

– ai fini del rilascio della concessione di cui al presente provvedimento, sempre in ottemperanza alla normativa vigente, i pagamenti dei canoni per le annualità precedenti risultano regolari;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

– in data 12/07/2019 sul c.c.p. n. 14931448 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano" l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;

– in data 28/10/2022 l'importo di € 269,75 relativo al canone 2022 ed adeguamento ISTAT con il sistema Pago-pa alla "Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico Ferrara";

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire, fatti salvi i diritti di terzi e quanto previsto dalle norme urbanistico-edilizie del Comune interessato, alla sig^{ra} Pirani Lina, c.f. PRNLNI34P62D548N, nata a Ferrara (FE) il 22/09/1934 residente a Ferrara (FE) in via Comacchio, 769 al rinnovo della concessione per

l'occupazione di area del demanio idrico ad uso rampa carrabile e manufatto di scarico acque depurate addossata all'argine destro del fiume Po di Volano-risvolta di Cona in località Cona - Comune di Ferrara, a servizio degli immobili 761 e 765 catastalmente identificati al fg. n. 235, fronte mapp. n. 3 e fronte al mappale 4 (proprietà privata), codice pratica FE01T0016;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2031**;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 07/12/2022 (PG/2022/201426 del 07/12/2022);

4. di quantificare nella misura di € 269,75 il canone per il 2022 a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, dando atto che i pagamenti dei canoni per le tutte le annualità risultano regolari;

5. di dare atto che il richiedente ha versato:

- in data 12/07/2019 sul c.c.p. n. 14931448 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano" l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
- in data 01/04/2022 l'importo di € 269,75 comprensivo del **canone 2022** e dell'adeguamento Istat pregresso con pago-pa intestato a "Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico Ferrara";
- in data 19/07/2007 ha versato l'importo di € 275,00 a titolo di integrazione del **deposito cauzionale** "Presidente della Giunta Regionale - Regione Emilia-Romagna";

6. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;

7. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;

8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

9. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incarico di Funzione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
11. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Marina Mengoli Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)".

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo di concessione di area demaniale rilasciata alla sig.^{ra} Pirani Lina, c.f. PRNLNI34P62D548N (cod. pratica FE01T0016).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di rinnovo di concessione afferisce al corso d'acqua Po di Volano - risvolta di Cona in argine dx, nel Comune di Ferrara (FE), ad uso rampa carrabile e manufatto di scarico acque, per l'immobile di via Comacchio, 761 e 765 individuati fronte part. 3 (proprietà privata) e part. 4 (proprietà privata) al foglio 235 del Comune di Ferrara (FE) come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, è destinata ad uso rampa carrabile e manufatto di scarico acque depurate Ø 320.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 269,65 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a complessivi 275,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti

dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2031**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi.

3. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del

disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali,

almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE01T0016;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a

seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile sede di Ferrara.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Disciplinare Tecnico, nota prot. PG/2020/48468 del 31/03/2020 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile sede di Ferrara, parte integrante della determinazione n. 835 del 28/03/2020:

1. Il presente nulla osta è relativo all'occupazione di aree del demanio idrico costituita da una rampa carrabile addossata all'argine destro del Po di Volano-risvolta di Cona, e un manufatto di scarico Ø320 ubicato in sponda destra del medesimo corso d'acqua, così come indicato nella domanda di concessione.
2. Il manufatto di scarico è catastalmente ubicato di fronte alla part. 4 (proprietà privata) del fg 235 del Comune di Ferrara. La rampa carrabile si trova di fronte alla part. 3 (proprietà privata) del medesimo foglio.
3. E' fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante sull'intero fronte arginale (stradale) in confine.
4. Dovrà essere mantenuta inalterata la possibilità di scolo delle acque pertanto, sia che esista il fosso di guardia o che vi sia solo un impluvio fra piano terreno e unghia arginale, si dovrà dare continuità al deflusso delle acque ponendo, in corrispondenza della linea del fosso o dell'impluvio, a quota idonea, un tombino sottopassante il corpo rampa. Il dimensionamento del diametro di tale tombino sarà in funzione del punto in cui il manufatto rampa, ed il terrapieno, intercetta la linea di scolo (minore all'inizio, maggiore alla fine) ed in ogni modo non dovrà mai essere inferiore a 25 cm.
5. La Richiedente è tenuta alla pulizia periodica del tombino, in modo che foglie, vegetazione, depositi di sedimenti o altro non ne ostruiscano la sezione e di conseguenza la capacità di scolo.

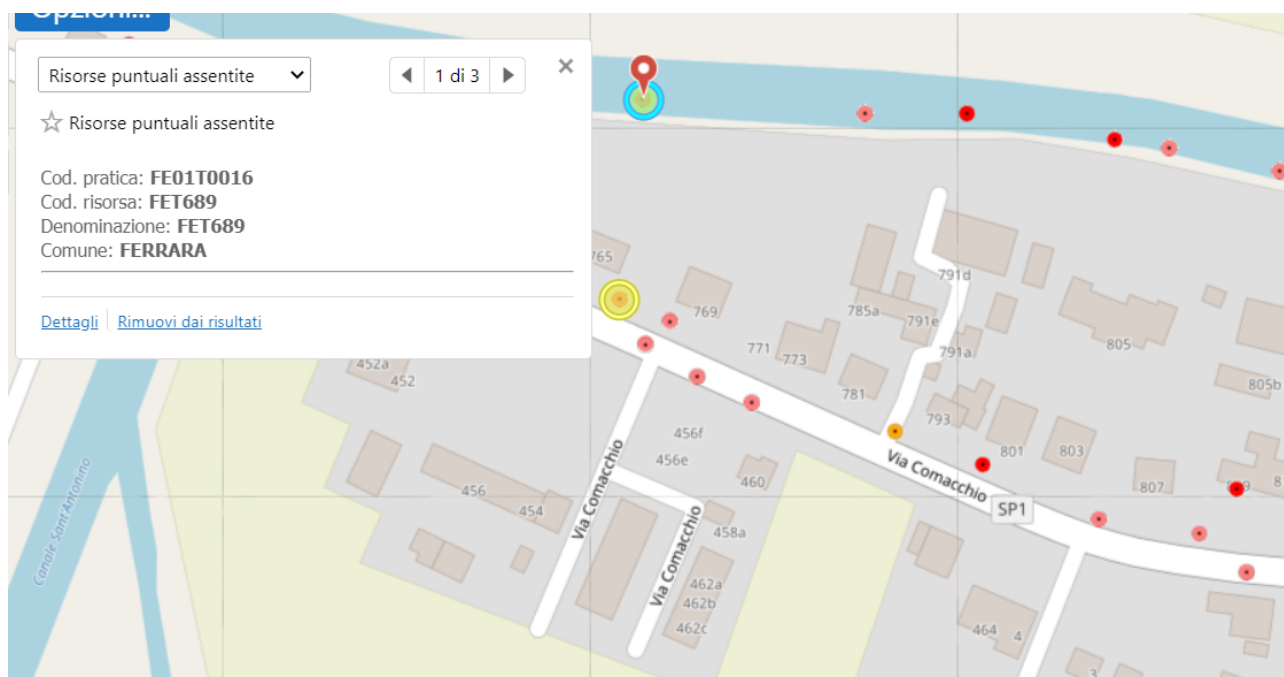
6. Ogni eventuale danno causato dal mancato rispetto delle presenti prescrizioni, arrecate anche a proprietà situate a monte o a valle della linea di scolo, sarà imputato alla richiedente.
7. E' fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante per un tratto di almeno 3,00 metri in destra e 3,00 metri in sinistra del manufatto di scarico.
8. La scarpata in alveo dovrà essere adeguatamente protetta dall'erosione del deflusso di scarico mediante opportuna protezione della scarpata a fiume.
9. Qualora il corpo idrico provochi erosione di sponda a causa della presenza del manufatto, la Richiedente dovrà provvedere immediatamente al ripristino della sponda, previa autorizzazione da parte dello scrivente Servizio.
10. Ogni modifica e intervento alle opere assentite, e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara.
11. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Agenzia non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti in ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione delle opere ammesse sono a totale carico della Richiedente; resta inteso che l'Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
12. La Richiedente è tenuta a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area al personale dell'A.R.S.T. e P.C. e agli addetti al controllo e alla vigilanza. L'Agenzia non è responsabile per danni cagionati ai beni della Richiedente qualora ella non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

13. E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.
14. La Richiedente è consapevole che l'area dove insistono le opere che occupano i beni del demanio idrico, è zona golenale e che pertanto, per definizione, in tali aree vi è una potenziale esposizione a possibili eventi idraulici avversi.
15. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano, in ogni caso, resta estranea da eventuali controversie conseguenti pagina 5 di 6 all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.
16. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture presenti sull'area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito

dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.